

28 SET. 2015

PROT. N. 263215

Responsabile Istruttoria



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E
LE POLITICHE SOCIALI

*Divisione III - ISEE e prestazioni sociali agevolate.
Politiche per l'infanzia e l'adolescenza*

Gent.ma Dott.
P.O. Promozione Diritti e
Tutela Minori
Comune di Firenze

CdG: MA008/A001/11186.

Oggetto: Invio quesiti relativi all'affidamento familiare.

Gent.ma dott.ssa

con riferimento alla sua mail del 04.09.2015, di pari oggetto, con allegata nota a cura della Segreteria e della Referenza Nazionale del C.N.S.A. si rappresenta quanto segue.

Quanto al soggetto abilitato ad apporre la firma sulla modulistica ISEE, si ritiene che possa individuarsi nello stesso affidatario, proprio in virtù del provvedimento di affido ex art. 4 della legge n. 184/83 e s.m.i., da cui, peraltro, discende la legittimazione del medesimo alla presentazione della domanda del bonus bebè.

Nel caso in cui l'Ente locale sia nominato tutore del minore, sarà lo stesso a dover sottoscrivere la DSU, a norma dell'art. 5 del DPR n. 445/2000, richiamato espressamente dalle istruzioni ministeriali per la compilazione del predetto modulo.

Per quanto riguarda le implicazioni rispetto agli agravi fiscali per gli affidatari, va rimarcato che la considerazione del minore quale nucleo a sé stante, non appare ostativa rispetto alla fruizione dei medesimi, ove spettanti per legge, in considerazione della particolare rilevanza sociale della attività svolta dagli stessi affidatari, nonché avuto riguardo alla diversità finalità ed autonomia delle rispettive normative, fiscali e dell'ISEE.

Va, inoltre, evidenziato che il Dpcm n. 159 /2015, all'art. 3, comma 6, prevede espressamente la facoltà dell'affidatario di considerare il minore parte del proprio nucleo, per cui è da ritenersi non necessario ogni eventuale atto di assenso, al riguardo, della famiglia origine.

Quanto alle detrazioni fiscali, si precisa che le stesse sono fruibili dall'affidatario che consideri il minore facente parte del proprio nucleo familiare, in forza del disposto di cui all'art. 80 della legge n. 184/83, che richiama l'art. 12 del TUIR.

Peraltro, va sottolineato che legittimazione a presentare la domanda per l'erogazione del c.d. bonus bebè discende dal disposto dell'art. 5, comma 6 del DPCM del 20.02.2007, anche nel caso del minore considerato nucleo a sé ai fini ISEE: la suddetta indicazione normativa è ribadita altresì dalla Circolare INPS n. 93 del maggio 2015.

Si precisa che la nozione di affidamento rilevante ai fini dell'erogazione del beneficio in esame, comprende sia i casi in cui lo stesso avvenga su base consensuale che quelli giudiziali, non essendo rinvenibile nel DPCM disciplinante la provvidenza in esame alcuna distinzione al riguardo.

Va detto, inoltre, che la fruibilità del beneficio è comunque logicamente connessa alla previa individuazione della famiglia affidataria del minore, da parte dei competenti uffici.

Per quanto concerne, poi, la possibilità di una fruizione diretta, da parte degli affidatari, degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali, va rimarcato che la stessa è da escludere, in quanto la normativa in materia richiamata dalla stessa richiedente, prevede che sia l'autorità giudiziaria, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, a disporre in merito, non essendo, pertanto, sufficiente il solo provvedimento giudiziario di affidamento del minore all'Ente locale, privo della espressa statuizione al riguardo.

In ogni caso, non appaiono detraibili dal contributo affido erogato dall'Ente locale gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali eventualmente disposti dalla autorità giudiziaria e conseguentemente fruiti dagli affidatari, stante la diversa natura e finalità delle provvidenze in esame.

Il Direttore Generale
(Raffaella Tangorra)

rf/cp

OK

frang